

PREMESSA

Il Corpo nazionale, sin dalla sua istituzione, è chiamato a garantire il soccorso tecnico urgente alla popolazione secondo i criteri di certezza del servizio , immediatezza della prestazione e risposta professionale. Tale “mission” deve costantemente essere armonizzata ai principi di buon andamento economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Esigenza oggi ancor più stringente, stante la grave crisi economica che il Paese sta attraversando.

Negli ultimi anni per affrontare un’atavica carenza organica di personale professionista si è ricorso in maniera massiva ed impropria allo strumento del richiamo in servizio di personale volontario. Il moltiplicarsi di costi fissi (formazione , addestramento , vestizione dpi, mantenimento libretto sanitario) a fronte di una turnazione continua del personale ha condotto ad una dequalificazione del servizio e sottratto risorse e capacità di crescita all’altra componente fondamentale del CN che presta servizio presso le sedi volontarie.

Risulta pertanto necessaria una riforma organica che operi una distinzione netta delle due componenti, le quali rispondono di fatto a due distinte esigenze dell’amministrazione.

Da una parte il personale richiamato per garantire continuità al servizio nei momenti di maggiore criticità. Tale componente, che come è noto è legata da un rapporto di servizio presso le sedi permanenti, va ad integrarsi al personale professionista per garantire il requisito minimo della composizione delle squadre di soccorso. Occorre definire disposizioni chiare a garanzia di un percorso di crescita professionale . Un primo passo in attesa di definire con un intervento normativo di rango superiore una nuova figura professionale che sia capace di rispondere alle sopraggiunte necessità e colga contemporaneamente l’obbiettivo di efficientamento delle risorse disponibili .

Dall’altra parte il personale che opera presso le sedi volontarie, necessarie a garantire il primo intervento nelle zone a basso indice di rischio ovvero in quelle località non raggiungibili entro i tempi fissati come limite per un efficace intervento operativo.

~~Abcd~~ abrogato

Abcd modifica FNC

Errata corrige art. 5.1 e art. 9.3

Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di impiego, l’addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario.

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Personale volontario

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali secondo le modalità previste dal presente regolamento e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n.183

3. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, ~~transitoriamente~~ costituito, dagli ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

4. Il personale volontario ~~non~~ è legato da un rapporto di ~~impiego~~ servizio all'amministrazione. ~~ed è~~ E' chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139. *(Il Rapporto di servizio è stato recentemente sancito in sede di Corte Costituzionale)*

Articolo 2 Elenchi del personale volontario

1. In ogni Comando provinciale dei vigili del fuoco sono istituiti ~~tre~~ *due* distinti elenchi del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come di seguito denominati:

☒ elenco A: personale volontario per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

☒ elenco B: personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

~~☒ elenco C: personale volontario per la partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.~~

~~2. Il personale iscritto nell'elenco C non effettua il soccorso tecnico urgente e non ha l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 8 e 9.~~

Suppressione elenco C : Le problematiche della banda devono trovare soluzione in specifiche ed esclusive disposizioni normative . Un provvedimento opportunamente predisposto consentirebbe di attingere alle risorse del FUS

3. E' ammesso il transito a domanda dei vigili volontari esclusivamente dagli elenchi A verso gli elenchi B, tenendo conto dei contingenti dal comma 1 art. 4 del presente Regolamento.

Prevedere anche il contrario comporterebbe il rischio di veder dilagare scelte opportunistiche per accedere rapidamente al corso iniziale al solo scopo reale di transitare negli elenchi A. I problemi agli organici delle sedi volontari si aggraverebbero di conseguenza.

~~4. Non ammesso il transito dall'elenco C agli elenchi A e B~~

~~5. Per il personale volontario iscritto in qualità di atleta od orchestrale nell'elenco C viene costituito apposito albo tenuto dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.~~

~~6. Nell'albo può essere iscritto anche il personale volontario di cui agli elenchi A e B, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2 del presente regolamento, chiamato a partecipare alle manifestazioni sportive o musicali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.~~

Articolo 3 **Qualifiche**

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

a) vigile volontario per gli iscritti negli elenchi A ~~e C~~;

b) capo squadra volontario e vigile volontario per gli iscritti nell'elenco B.

2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di **diritti** doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale con la qualifica di caposquadra volontario svolge le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, i vigili volontari di cui agli elenchi A e B svolgono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

Articolo 4 **Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari**

1. Presso ciascun distaccamento volontario, il contingente del personale volontario dell'elenco B è determinato come segue:

a) **almeno** quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;

b) almeno dieci e non più di sessanta vigili volontari.

2. Per particolari esigenze operative il contingente di cui al comma 1, può essere **temporaneamente** modificato con decreto del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili.

Articolo 4 bis **Contingente del personale volontario utilizzato presso le sedi permanenti**

1. Presso ciascun comando provinciale, il contingente del personale volontario iscrivibile nell'elenco A è determinato in numero non superiore alla pianta organica prevista per il personale permanente.

Risulta fondamentale la previsione di organici certi per il personale volontario dell'elenco A. Liste aperte ed indeterminate hanno provocato un' accrescimento incontrollato e ingiustificabile dei costi fissi di gestione del personale volontario : mantenimento libretto sanitario , vestizione dpi , formazione- addestramento

Capo II **RECLUTAMENTO**

Articolo 5 **Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari**

1. I vigili volontari sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) idoneità psico - fisica, attitudinali *e prove motorie* da accertarsi secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento.

La previsione di prove di preselezione (già sperimentata in alcuni comandi) garantisce una riduzione del numero di candidati che non riesce a superare il corso di formazione iniziale e quindi una minor dispersione delle risorse investite in tale fase. La Tabella I dovrà prevedere una prova di abilità motoria, una prova di abilità natatoria e una prova di resistenza sul modello dei percorsi motori.

- d) età non inferiore a diciotto e non superiore a ~~quarantacinque~~ trenta anni;

Limitare l'età max in fase di reclutamento garantisce una riduzione del rischio di infortuni e coglie l'obiettivo affinché gli investimenti in formazione e attività di aggiornamento professionale siano indirizzati sul lungo termine. Inoltre tale limite è in linea con i benefici riservati al personale volontario dalla 246/2000 che garantiscono l'accesso ai concorsi fino a 37 anni proprio per salvaguardare una precedente importante esperienza maturata presso l'amministrazione

- e) residenza in un comune della provincia sede del comando, per l'iscrizione negli elenchi A-~~e-C~~;
- f) residenza nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento volontario per l'iscrizione nell'elenco B. In mancanza di detto requisito, il comandante provinciale valuta la richiesta di iscrizione, anche da parte di residenti in provincia limitrofa, *sempre nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento volontario*, e sulla base della effettiva possibilità d'impiego nei servizi istituzionali, ~~sentito il capo distaccamento~~;
- g) godimento dei diritti politici;
- h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n.3;
- i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

~~2. Per l'iscrizione nell'elenco C in qualità di atleta od orchestrale, al personale volontario è richiesto il possesso dei requisiti di età, di idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nonché dei titoli sportivi e musicali previsti dall'articolo 145 e dall'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217. Ai fini della sola partecipazione alle altre attività si prescinde dal possesso del requisito dell'età e della idoneità psico-fisica di cui alle lettere c) e d).~~

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera c), sono a carico degli interessati gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, da effettuarsi presso le strutture pubbliche o private, anche convenzionate, ammesse dall'amministrazione. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la visita medica generale, da effettuarsi a cura del medico incaricato del comando.

4. L'aspirante vigile volontario deve indicare, all'atto della presentazione della istanza, l'elenco a cui intende iscriversi, tra quelli di cui all'articolo 2 comma 1.

Articolo 6

Transito negli elenchi del personale volontario del personale permanente

1. Il personale permanente appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, cessato dal servizio a domanda, può chiedere di transitare ~~in uno degli elenchi~~ nell'elenco B del personale volontario di cui all'articolo 2, comma 1, ove risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, salvo quello dell'età.

il reimpiego di personale permanente cessato dal servizio può manifestare la sua massima efficacia nelle sedi volontarie al fine di garantire le fasi di formazione ed addestramento e di trasmettere l'esperienza maturata sul campo .

2. Il personale di cui al comma 1, ~~è iscritto nella qualifica di vigile volontario. Il personale che chiede l'iscrizione nell'elenco B,~~ è iscritto nella qualifica di capo squadra volontario se proveniente dal ruolo dei capo squadra e capo reparto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Il personale di cui al comma 1 conserva le specializzazioni e le qualificazioni possedute e può essere, altresì, utilizzato per la formazione del personale volontario, fermo restando il mantenimento degli specifici requisiti richiesti.

5. Per il personale di cui al comma 1 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui all'articolo 8, comma 1.

Articolo 7

Incompatibilità

1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:

a) il personale in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, ~~con eccezione degli appartenenti ai~~ dei Corpi di polizia degli enti locali, ~~previo nulla osta delle amministrazioni di appartenenza;~~

c) gli amministratori di società e, i titolari e i dipendenti di imprese che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio, i titolari e i dipendenti di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

sulla base di inconvenienti raccolti sul territorio si ritiene opportuno perfezionare in senso restrittivo il regime di incompatibilità

Articolo 8

Corsi di addestramento iniziale del personale volontario

1. L'ordine d'accesso al corso di addestramento iniziale è dato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione di cui all'art. 5 co. 1 del presente regolamento.

1. L'iscrizione negli elenchi A e B degli aspiranti vigili volontari a domanda, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, è subordinata *al superamento di una prova preliminare come previsto dall'articolo 5 comma 1*

del presente Regolamento e ad un corso di addestramento iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile *e comunque della durata non inferiore a 250 ore*. Nel caso di esito negativo, è facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso. Un ulteriore esito negativo determina la mancata iscrizione negli elenchi del personale volontario.

2. Gli aspiranti vigili volontari sono assicurati contro gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata, derivante dalla partecipazione al corso di addestramento iniziale, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. La commissione esaminatrice per accertare l'idoneità dell'aspirante vigile volontario di cui al comma 1, è nominata con decreto del direttore regionale competente ed è composta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzioni di presidente e da due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio.

Articolo 9

Corsi di formazione del personale volontario

1. Il personale volontario, iscritto negli elenchi A e B può essere chiamato a partecipare ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

2. Il personale volontario chiamato a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 1, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.

3. I periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione dei corsi di cui agli articoli. 8 e 10, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Articolo 10

Corsi periodici di addestramento del personale volontario

1. Per poter ~~essere richiamato in servizio~~ *espletare i servizi d'istituto*, il personale volontario degli elenchi A e B è tenuto all'addestramento periodico. Le modalità e i programmi sono stabiliti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza *che deve comunque garantire la fruibilità* di un numero di ore non inferiori a quindici trimestrali per ogni Vigile Volontario iscritto.

1bis. Per poter essere impiegato in interventi di soccorso tecnico urgente, il personale dell'elenco B svolge l'addestramento sotto la diretta responsabilità del capo *distaccamento presso la propria sede di servizio volontaria*.

1ter. Per il personale dell'elenco A, i periodi di addestramento possono essere cumulati e svolti preferibilmente durante il richiamo in servizio di 20gg.

2. Nel caso in cui il personale volontario non svolga l'addestramento per un periodo superiore a 3 mesi, il richiamo in servizio è subordinato ad un periodo addestrativo di almeno quindici ore.

3. I periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento non sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Il pagamento delle ore di addestramento finirebbe per assorbire completamente le risorse a disposizione, da destinare al servizio di soccorso

~~3. La partecipazione effettiva al soccorso tecnico urgente può essere valutata ai fini del raggiungimento del monte ore di addestramento trimestrale obbligatorio, nei limiti del programma di cui al comma 1 ed in relazione alla tipologia degli interventi di soccorso effettuati.~~

Articolo 11

Funzioni ed incarico di capo distaccoamento volontario

1. Il capo del distaccoamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco , dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distaccoamento, nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione.
2. L'incarico di capo distaccoamento volontario ha la durata di ~~cinque~~ *tre* anni ed è rinnovabile *una sola volta*; esso è conferito, sentito il personale volontario in servizio, con provvedimento dal competente Comandante provinciale a un volontario con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distacamenti di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianità minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

Capo III

AVANZAMENTO

Articolo 12

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario

1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione ad un apposito corso di *formazione della durata di almeno tre settimane ovvero centootto (108) ore* con superamento della prova finale.
2. Al corso sono ammessi, secondo la graduatoria di cui al comma 5 e fino alla copertura dei posti disponibili, i vigili volontari iscritti nell'elenco B da oltre cinque anni, impiegati in un distaccoamento volontario e che abbiano operato negli ultimi ~~due~~ *tre* anni con lodevole profitto, attestato dal comandante provinciale e che nel medesimo periodo non siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto.
- ~~3. Alla selezione può partecipare il personale volontario in servizio presso un altro distaccoamento della stessa provincia, previo nulla osta del comandante provinciale.~~
4. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale.
5. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di periodicità almeno triennale, sono fissati il numero dei posti disponibili presso i distacamenti volontari, i titoli valutabili, le modalità di espletamento delle procedure di selezione, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di formazione della graduatoria di ammissione al corso, nonché le disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale.

Capo IV

IMPIEGO E OPERATIVITA' DELLE SEDI VOLONTARIE

Articolo 13

Modalità di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario iscritto negli elenchi A e B può essere richiamato in servizio **temporaneo** in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località *per assolvere principalmente a funzioni logistiche*.

2. Il personale volontario iscritto nell'elenco A *può essere impiegato solo se inserito in squadre costituite e dirette da personale permanente*. *Oltre che per i casi previsti al comma 1* è richiamato in servizio in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, motivate dall'autorità competente che opera il richiamo. Ciascun periodo di richiamo **di norma** ha una durata **non superiore a** di venti giorni.

*La durata minima di ciascun periodo di richiamo in servizio di personale discontinuo **non può essere inferiore a venti giorni**, al fine di ottemperare correttamente a quanto sancito dal comma 4 e garantire quella minima continuità di impiego che possa offrire garanzie minime di crescita professionale, di ambientamento in ambito lavorativo e familiarizzazione con le attrezzature in dotazione*

3. I richiami di cui al comma 2 vengono disposti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco nei limiti della autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. Qualora il servizio del personale volontario debba essere espletato in una provincia diversa da quella di iscrizione, il richiamo viene preventivamente autorizzato dal competente direttore regionale o dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso in cui il servizio debba essere espletato in una regione diversa.

4. *i richiami in servizio temporaneo di cui al comma 2, vengono effettuati seguendo il criterio di rotazione, previa formazione di relativa graduatoria da emanarsi* tenendo conto dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati. *Le modalità di formazione della graduatoria verranno stabilite* con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, *La graduatoria dovrà essere pubblica*; ~~per specifiche esigenze connesse al servizio di soccorso o per particolari compiti di istituto, i periodi di richiamo possono essere disposti consecutivamente ovvero con la rotazione tra personale volontario in possesso delle qualificazioni necessarie.~~

E' necessario attuare a massima trasparenza per la gestione dei richiami in servizio al fine di prevenire i numerosi contenziosi sorti con i Comandi provinciali

Potrebbe risultare discriminante prevedere forme di richiami consecutive di volontari, ancor di più con "particolari" qualificazioni per i seguenti motivi: -dovrebbero essere note a tutti le particolari qualifiche richieste -dovrebbe istituirsi una specifica commissione atta a valutare la specificità dei titoli. Nel regolamento da emanarsi si potrà tenere conto di eventuali esigenze temporanee e locali

5. Il personale volontario dei distaccamenti volontari, oltre che nelle ipotesi di cui al comma 1), ~~è richiamato in servizio~~: può essere impiegato per interventi di soccorso tecnico urgente:

a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario, su richiesta di soccorso *alla Sala Operativa del comando provinciale*, secondo le procedure operative stabilite dal *Comandante* provinciale dei vigili del fuoco ;

b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario, su disposizione del *Comandante* provinciale dei vigili del fuoco , *ravvisate reali necessità operative*;

~~c) per le esigenze del Comando provinciale dei vigili del fuoco , compatibilmente con le necessità del distaccamento volontario di appartenenza. In tale caso i periodi di richiamo non possono superare complessivamente il limite di sessanta giorni annuali.~~

~~6. Il personale volontario iscritto nell'albo nazionale di cui all'articolo 2 comma 5 e 6 può essere richiamato in servizio per la partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.~~

7. Complessivamente i periodi di richiamo non possono superare il limite di 160 giorni/anno.

8. *L'impiego del personale nelle modalità previste di cui nelpt. 5 a) e b), non sono da considerarsi richiamo temporaneo ai sensi dell'art. 9 co. 2 lett. b) del D.lgs 139/06.*

~~8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo~~

Articolo 14

Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. Il personale volontario di cui all'elenco B, riconosciuto dalla competente commissione medica ospedaliera non idoneo in via permanente al servizio di soccorso, ma idoneo a proficuo servizio, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi di soccorso tecnico urgente, qualora per le esigenze dell'amministrazione sussista effettiva possibilità d'impiego. Tale impiego non costituisce richiamo in servizio.

2. Per il personale di cui al comma 1, non vige l'obbligo di svolgere l'attività addestrativa di cui all'articolo 10.

Articolo 15

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. La cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario è prevista per:

a) decesso;

b) dimissioni volontarie presentate al Comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza;

c) raggiungimento dei limiti di età;

d) incapacità, insufficiente rendimento ad assolvere i compiti di istituto, accertati dalla commissione di cui all'articolo 8 comma 6.

e) assenza ingiustificata, previa diffida, dai turni e richiami, dai corsi di addestramento e formazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

- f) mancata partecipazione o indisponibilità, protratta per almeno due anni, all'attività addestrativa o ai richiami, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco A;
- g) mancata partecipazione o indisponibilità, protratta almeno per due anni, all'attività del distacco volontario o all'attività addestrativa, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco B;
- h) ipotesi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, fino alla emanazione del regolamento di disciplina, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- i) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, e successive modificazioni, accertata dalla competente commissione medico ospedaliera;
- l) assenza ingiustificata agli accertamenti di cui alla lettera g), nonché a quelli disposti dall'amministrazione per la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale;
- m) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto;

~~2. Si procede alla cancellazione d'ufficio, altresì, nei confronti del personale volontario iscritto nell'elenco C che non abbia partecipato, senza giustificato motivo, alle manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per almeno due anni.~~

Articolo 16

Ordinamento gerarchico del personale volontario

1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di **pari** grado.
2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, ~~si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di richiami in servizio. A parità di anzianità di servizio,~~ la gerarchia è determinata dalla data di iscrizione nell'elenco dei volontari.

Articolo 17

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Per le finalità di cui ~~all'articolo 13 del presente dpr all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni,~~ i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.
3. Il personale iscritto negli elenchi A e B, che abbia superato il corso di addestramento iniziale di cui all'articolo 8 o il corso di formazione iniziale previsto dall'articolo 9 del DPR 6 febbraio 2004, n. 76, può svolgere le mansioni di cui all'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché quelle di cui all'art.21, comma 2, del DM 9 aprile 1994 come modificato dal DM 6 ottobre 2003, senza l'obbligo della frequenza dello specifico corso di formazione e di aggiornamento e di superamento degli esami ove previsti

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. Alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Articolo 18

Onorificenze

1. Al personale volontario si applicano le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

Articolo 19

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia per il personale permanente.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio e le caratteristiche tecniche della tessera tenendo conto delle specifiche attività svolte dagli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2 comma 1.

3. La tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco. ~~Il personale volontario iscritto negli elenchi di cui all'art 2 comma 1, lett. a) e c) deve riconsegnare la tessera al termine del periodo di richiamo.~~

Articolo 20

Vestiaro ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario, dopo il superamento del corso iniziale come da art. 8 comma 1, il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.

Articolo 21

Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario impiegato in attività di soccorso, formazione e addestramento e' assicurato contro gli infortuni e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilita'. La dipendenza da causa di servizio di infermita' o lesioni e' accertata ai sensi delle disposizioni , vigenti per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al d.p.r. n. 461/2001.

2. E' altresì coperto da assicurazione il personale volontario di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) e il personale di cui all'articolo 14 per gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata

derivante dall'impiego nelle attività di gestione del distaccamento. ~~nonché il personale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) per gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata delle attività di preparazione e di partecipazione alle manifestazioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco.~~

Articolo 22

Istituzione di nuovi presidi volontari

1. L'istituzione di nuovi presidi volontari è vincolata a zone caratterizzate da un basso indice di rischio (antropico, industriale, ecc.) Ovvero località non raggiungibili entro i tempi fissati come limite massimo per un efficace intervento operativo. Quanto sopra, evitando in particolare insediamenti che comportino sovrapposizioni di competenze operative sul territorio, nel rispetto dei basilari principi di economia organizzativa e di oculato utilizzo delle risorse pubbliche.

risulta necessario stante anche le ultime segnalazioni pervenute dalla ragioneria di stato fissare criteri certi per la diffusione sul territorio dei nuovi presidi volontari

Articolo 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro Comando provinciale dei vigili del fuoco conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità *dei comandi provinciali e* dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.

2.bis Nelle more di quanto previsto all'art.22 si dispone anche il riordino delle sedi volontarie esistenti sul territorio, favorendo in particolare l'accorpamento di quei presidi che non rispettano quanto sancito dal medesimo.

3. Fino alla emanazione del regolamento di disciplina, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 e il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.

4. In prima applicazione del presente provvedimento, il personale volontario iscritto nell'elenco di cui all'articolo 2 del DPR 6 febbraio 2004, n. 76, nonché quello che ha presentato domanda di iscrizione, deve optare per il passaggio alla qualifica di vigile volontario in uno degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, mediante domanda da presentarsi al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco dei vigili del fuoco entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale. Decorso tale termine, il personale volontario che non ha presentato richiesta viene cancellato d'ufficio dagli elenchi.

5. Il personale volontario appartenente alle previgenti qualifiche di funzionario tecnico antincendi volontario, capo reparto volontario e capo squadra volontario può optare, in alternativa a quanto previsto al comma 4, per il passaggio alla qualifica di capo squadra volontario di cui all'elenco B, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 1 lettera f), anche in soprannumero al contingente di cui all'articolo 4,

mediante domanda da presentarsi al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco dei vigili del fuoco entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale.

~~6. Il personale volontario impiegato per esigenze operative nei distaccamenti permanenti può continuare ad espletare il servizio transitando nell'elenco B, con le stesse modalità previste dalla presente norma per i distaccamenti volontari.~~

7. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 145, comma 2 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accertamento della idoneità del personale di cui all'articolo 2, comma 5 e la valutazione dei titoli posseduti sono effettuati dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Articolo 24

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.76.

Articolo 25

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.